



Comune di Locri

Provincia di Reggio Calabria

Il Sindaco

Prot. 10082

ORDINANZA N.16 del 13/06/2014

OGGETTO: Distribuzione di volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario

IL SINDACO

PRESO ATTO che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali attraverso il sistema del volantinaggio porta a porta e la diffusione indiscriminata di manifesti e depliant nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza dei veicoli e su qualsiasi manufatto esposto in luogo pubblico;

CONSIDERATO

che la pubblicità tramite volantini e depliant nelle vie, nelle piazze, nei portoni ed in tutti gli altri luoghi pubblici del Comune causa quantità di rifiuti di difficile raccolta e, quindi, un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale;

RITENUTO

quindi opportuno, necessario e doveroso: perseguire, in modo rigoroso, da parte del Comune, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano; regolamentare l'attività di distribuzione dei depliant e volantini lungo le strade di tutto il territorio comunale;

VISTI:

il D. Lgs. 15.11.1993, n. 507;

l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

il D. Lgs. 152/2006;

ATTESA la propria competenza in virtù dei poteri con i poteri concessi dalla legge;

ORDINA

1 È fatto divieto divieto a tutte le aziende o privati cittadini di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica, sui pali della segnaletica stradale, sui muri delle abitazioni private o comunque su strutture murali non regolarmente autorizzate in tutto il territorio Comunale.

2. Altresì, è fatto divieto divieto di distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci, negli androni delle abitazioni private, nelle cassette postali ove è evidenziato il divieto di deposito di detto materiale e sui parabrezza dei veicoli.

3. Sono escluse dai citati divieti le attività di volantinaggio per comunicazione di pubblica utilità effettuate dall'amministrazione pubblica o da altri enti o aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza per gravi e comprovati motivi.

AVVERTE

Gli eventuali trasgressori (sia le aziende intestatarie della pubblicità sia il personale addetto alla distribuzione, obbligato in solido, sia i privati cittadini) che saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 255, primo comma, del D.Lgs. n. 152/2006 (da € 25,00 a € 155,00).

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza circa l'ottemperanza alle presenti disposizioni.

IL SINDACO
Giovanni Calabrese